



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I

**IL COINVOLGIMENTO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'ATTIVITÀ
LEGISLATIVA DELL'UNIONE EUROPEA**

L'articolo 5(3) del Trattato sull'Unione europea stabilisce che, *“in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”*.

Il controllo del rispetto di tale principio spetta ai parlamenti nazionali, che lo esercitano attenendosi al Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona (*“Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”*).

Ogni progetto di atto legislativo viene trasmesso dal soggetto proponente (di solito la Commissione) ai parlamenti nazionali, che hanno un tempo di otto settimane per inviare un parere motivato circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, indipendentemente dalla popolazione del Paese membro: per l'Italia, ciascuna delle due Camere esprime un proprio parere indipendentemente dall'altra.

In caso di procedura legislativa ordinaria, se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentano almeno la maggioranza semplice di quelli attribuiti (27+1), la Commissione deve riesaminare la proposta.

Qualora ritenga di mantenerla, prima del termine della prima lettura il legislatore - laddove rilevi l'incompatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà - può respingere il progetto di atto a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo.

Lo scorso 10 giugno la Commissione ha approvato la *“Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali”* ([COM\(2011\) 345](#)), che traccia fra l'altro un primo bilancio del funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà, nonché un quadro del dialogo tra Unione europea e parlamenti nazionali.

Il 2010 rappresenta il primo anno solare completo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della relativa procedura di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà: appare quindi scontato l'incremento del numero dei pareri espressi dai parlamenti nazionali sulle proposte legislative europee (+55% rispetto al 2009).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I

I dati forniti rivestono particolare significatività, sia per quanto concerne il quadro generale dei rapporti con i parlamenti nazionali, sia, nel dettaglio, per quanto attiene al ruolo del Parlamento italiano.

Nel corso del 2010, i parlamenti nazionali hanno infatti inviato 387 pareri (tra cui quelli emessi nell'ambito del controllo di sussidiarietà) alla Commissione, a fronte dei 250 del 2009 (e dei 200 del 2008). Di questi 387 pareri presentati nel 2010, 71 sono stati trasmessi dal Senato italiano e 25 dalla Camera dei Deputati (circa il 25% del totale dei pareri espressi).

In merito al contenuto dei pareri formulati nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà, i 34 pareri motivati pervenuti alla Commissione europea nel 2010 riguardano l'assenza o l'insufficienza, nella relazione introduttiva della proposta normativa, di una giustificazione adeguata circa l'esercizio del potere dell'Unione di legiferare in quel settore.

Nella relazione, la Commissione europea ha inoltre evidenziato che una Camera (probabilmente si tratta del Senato italiano) ha messo sistematicamente in discussione il fatto che i poteri delegati siano conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, in quanto ciò non sarebbe conforme all'articolo 290 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Su questo aspetto, la Commissione ha evidenziato che la presenza sistematica nelle proposte normative di una delega a tempo indeterminato nei suoi confronti si giustifica per dare preminenza agli obiettivi di efficacia e rapidità laddove un riesame troppo frequente sarebbe contrario alla stessa finalità della delega. Tale posizione è stata confermata dall'intesa sugli atti delegati (*Common Understanding*) concordata tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, dove si ribadisce la possibilità di conferire alla Commissione poteri delegati per un periodo indeterminato.

Come emerge dalla relazione annuale in esame, il processo di scambi di pareri e di risposte per iscritto si è costantemente intensificato nel corso degli ultimi anni e questa tendenza all'aumento è confermata anche nel 2011, con oltre 250 pareri pervenuti alla Commissione europea nei primi cinque mesi dell'anno. Nella relazione viene evidenziato come "soprattutto il Senato italiano, ma anche la Camera dei deputati", abbiano aumentato significativamente, nel 2010, il numero dei pareri trasmessi.

La Commissione osserva altresì che mentre alcuni parlamenti nazionali trasmettono pareri nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà solo quando ritengono che vi sia violazione del principio di sussidiarietà, altri (tra cui Senato e Camera dei deputati italiani) comunicano alla Commissione anche i pareri positivi.

Per ulteriori approfondimenti: 18^a Relazione della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali [[COM\(2011\)345 del 10.06.2011](#)]